



**Comune di Bareggio**  
**Settore Lavori Pubblici e Ambiente**  
Piazza Cavour, snc – 20008 Bareggio (MI)

**CIG \_\_\_\_\_ - ALLEGATO G – Schema di Contratto di sponsorizzazione tecnica per la riqualificazione e/o manutenzione ordinaria dell’area verde sita in Via \_\_\_\_\_, per le annualità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.**

A Bareggio, il \_\_\_\_\_, tra il Comune di Bareggio, codice fiscale 82000710150, rappresentato dalla Responsabile Lavori Pubblici e Ambiente, domiciliata per effetto della sua carica a Bareggio – Piazza Cavour, snc - 20008 Bareggio (MI) - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex art. n. 107 del D.Lgs. 267/2000, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità (di seguito, il “Comune di Bareggio”);

e la società/associazione \_\_\_\_\_ (da qui innanzi denominata Sponsor), con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ - C.F. e P.I. \_\_\_\_\_ - rappresentata dal Dott./Sig. \_\_\_\_\_ che interviene in qualità di \_\_\_\_\_ e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale (ciascuna la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”).

**PREMESSO CHE**

1. con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state approvate le linee guida per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la riqualificazione e successiva manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine;
2. a partire da \_\_\_\_\_, è stato pubblicato sul sito del Comune di Bareggio, con successivi aggiornamenti dei contenuti, l’Avviso Pubblico permanente, con scadenze bimestrali, per la ricerca di sponsorizzazioni/collaborazioni tecniche per la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine;
3. con PEC \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Soc./Sig \_\_\_\_\_ ha presentato una proposta relativa alla riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell’area verde sita in via \_\_\_\_\_ (di seguito, l’“Area”), valida per il bimestre \_\_\_\_\_ di presentazione delle proposte nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico;

4. in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Visto di Regolarità Contabile positivo del \_\_\_\_\_ è stata approvata la sponsorizzazione proposta ed il relativo schema di contratto (di seguito, il “Contratto”) tra il Comune di Bareggio e la società/associazione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1) Oggetto**

Costituiscono oggetto del presente Contratto i servizi relativi alla sponsorizzazione tecnica con \_\_\_\_\_, che effettuerà a propria cura e spese la riqualificazione e/o manutenzione ordinaria dell'area verde sita in \_\_\_\_\_, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto/planimetria che ne costituisce parte integrante.

#### **Art.2) Obblighi a carico dello Sponsor**

Lo Sponsor si impegna:

- a) ad eseguire i lavori di riqualificazione dell'Area sita in Via \_\_\_\_\_, in conformità al progetto/planimetria approvato ed allegato al presente Contratto, senza poter apportare alcuna successiva modifica o variazione, eccezion fatta per quelle modifiche o variazione concordate con il Comune di Bareggio, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata, previo debito incarico da imprese/ditte specializzate e qualificate ai sensi della normativa vigente per le specifiche attività richieste;
- b) l'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici del Settore Lavori Pubblici e Ambiente (lettera o e-mail: [patrimonio@comune.bareggio.mi.it](mailto:patrimonio@comune.bareggio.mi.it)), entro 30 giorni dalla data di +ricevimento in consegna dell'area, allegando 2/3 fotografie dei lavori conclusi, pena la verifica dei presupposti che possano condurre all'annullamento del Contratto stesso.
- c) a realizzare i lavori previsti dal presente Contratto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”, con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) a predisporre, organizzare ed attuare l'eventuale area di cantiere, provvedendo anche all'esposizione del cartello di cantiere, delle dimensioni e contenuti previsti dalla normativa in materia di appalti, con le informazioni necessarie alla identificazione degli interventi da realizzare ed ai soggetti previsti dalla normativa;
- e) a delimitare l'area, durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione previsti, al fine di evitare l'accesso agli estranei ai lavori e mantenere il cantiere in sicurezza;
- f) a provvedere, nello svolgimento degli interventi di riqualificazione e di successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, all'eventuale ripristino di superfici, tubazioni, cavi, manufatti o altro presente nell'Area, oltre la sostituzione di alberi o qualsiasi altro elemento vegetale danneggiato e per il quale non fosse prevista l'eliminazione da progetto approvato, segnalando formalmente il tutto agli uffici comunali;
- g) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione ordinaria dell'area, compresa la manutenzione ordinaria della recinzione ove presente e pulizia in generale dell'area (inclusa la raccolta delle foglie) fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere.
- h) l'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad un'impresa qualificata in base a quanto previsto da leggi e regolamenti (in particolare, art. 12 legge 154/2016), nonché la dichiarazione di essere in possesso di adeguata polizza d'assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del contratto, da presentare entro 10 giorni dall'accettazione della proposta di sponsorizzazione la

suddetta polizza.

- i) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, rispettando obbligatoriamente nel tempo il progetto originale, provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente e riferibile all'area verde interessata;
- j) Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, rispetto al progetto originale, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Bareggio;
- k) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Bareggio, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
- l) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti,

**Si specifica inoltre che:**

- come indicato dal D.M. del 29/02/12 n. 60166, in caso di presenza alberi del genere Platanus (Platani) all'interno dell'area oggetto dei lavori, il Partner si obbliga a comunicare l'inizio attività al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, mail: [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it);
- la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a:
  - a) metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per isogetti appartenenti al genere Platanus con circonferenza maggiore di 120 cm;
  - b) metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
  - c) metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.

Il Comune di Bareggio potrà motivatamente aumentare le distanze riportate in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico;

- non sono ammessi tagli delle radici; in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l'integrità delle stesse;
- durante i lavori di riqualificazione previsti, le aree consegnate dovranno essere opportunamente e provvisoriamente delimitate al fine di individuare le superfici oggetto di consegna e evitare l'accesso agli estranei ai lavori;
- non dovranno essere disposti accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome delle alberature, né gli stessi potranno essere addossati al tronco degli alberi;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all'apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco. In nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal personale tecnico del Servizio Ambiente;
- qualora per la realizzazione degli interventi sull'area verde di cui al progetto approvato, risultasse necessario occupare aree supplementari e/o limitrofe, oltre a quelle consegnate con il presente Contratto, lo Sponsor dovrà provvedere a richiedere specifica autorizzazione al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, indicando l'area interessata, le dimensioni, la durata e le modalità di messa in sicurezza. Al termine degli interventi previsti, le suddette aree dovranno essere restituite integre, garantendo ripristini per eventuali danneggiamenti. A tal proposito potrà venire richiesto adeguato deposito cauzionale. (per riqualificazioni).
- Restano esclusi dagli obblighi di manutenzione dello Sponsor eventuali manufatti, come i lampioni di illuminazione pubblica e \_\_\_\_\_, fermo restando che eventuali danneggiamenti o imbrattamenti agli stessi manufatti causati da attività svolte dallo Sponsor saranno addebitati allo stesso Sponsor.

**Art.3) Obblighi dell'Amministrazione**

- a) Il Comune di Bareggio è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area oggetto della riqualificazione/manutenzione. Gli interventi straordinari non presentati nel progetto saranno eseguiti a cura del Comune di Bareggio o, in caso eccezionale e soltanto previa specifici accordi con gli uffici comunali, a cura e spese dello Sponsor.
- b) Il Comune di Bareggio per mezzo di propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'Area si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'Area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo e concordando con lo Sponsor tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.

#### **Art. 4) Cartelli di Sponsorizzazione**

Il Comune di Bareggio concede allo Sponsor la possibilità di pubblicizzare la propria sponsorizzazione tramite l'esposizione di un cartello informativo mono facciale collocato in loco in base a quanto concordato con i tecnici dell'Amministrazione. Tali cartelli dovranno rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche fornite dall'Amministrazione e le dimensioni standard definite in cm 50x70 (h x l).

Il logo/ragione/denominazione sociale – ditta – marchio deve rientrare nelle dimensioni di 300 cm<sup>2</sup>.

Il cartello è pertanto soggetto all'applicazione del Canone Unico per la Pubblicità ed Affissioni e lo Sponsor deve provvedere alla determinazione e autoliquidazione del canone previsto secondo le modalità del Regolamento Comunale.

Lo sponsor dovrà provvedere a proprie spese all'asportazione del cartello di sponsorizzazione alla scadenza naturale del Contratto nonché in eventuali casi di risoluzione o recesso dello stesso.

#### **Art.5) Personale impiegato nel servizio**

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro determina grave inadempimento contrattuale e, come tale, la conseguente risoluzione.

Il Comune di Bareggio resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.

La conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il mantenimento del decoro dell'Area, nel rispetto del presente Contratto, dovrà essere effettuata sollevando il Comune di Bareggio da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone attribuibili allo Sponsor.

#### **Art.6) Obblighi Fiscali**

Ai fini fiscali, trovano applicazione le norme relative alla fatturazione elettronica (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014). In particolare, la stipula di un contratto di sponsorizzazione tecnica prevede la possibilità di esporre il cartello per la visibilità del logo/ ragione sociale e, di conseguenza, l'obbligo da parte dello sponsor di emettere fattura annuale per l'importo oggetto della prestazione effettuata nell'anno di riferimento (riqualificazione e/o manutenzione del verde).

Lo Sponsor fatturerà al Comune il costo del servizio, il quale a sua volta fatturerà allo sponsor, l'importo per la sponsorizzazione dell'area verde pubblica. L'importo oggetto della fatturazione dovrà corrispondere alla

cifra preventivata dallo sponsor in fase di presentazione della domanda ed accettata per congruità in base alla proposta progettuale valutata dall'Amministrazione.

#### **Art.7) Durata del Contratto**

Il presente Contratto ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del \_\_\_\_\_.

La consegna dell'area da parte del Comune di Bareggio avviene contestualmente alla firma del presente Contratto. Da tale data lo Sponsor è obbligato alla manutenzione dell'Area verde ed è autorizzato ad effettuare gli interventi previsti sull'Area stessa, in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 2 comma b).

Alla scadenza del Contratto, nonché nei casi di decadenza, risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'Area che verrà predisposto dal Comune di Bareggio previa verifica dello stato complessivo dell'Area. In caso di rilievo negativo, il Comune di Bareggio si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'Area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

#### **Art.8) Politiche Ambientali**

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di salvaguardia delle acque e del suolo.

In particolare, l'utilizzo di sostanze chimiche (fertilizzanti, antiparassitari e/o diserbanti) dovrà essere condiviso con il Servizio Ambiente, fornendo le schede tecniche dei prodotti, ai fini di una valutazione preventiva favorevole o per consentire l'indirizzo su principi attivi meno impattanti.

#### **Art.9) Responsabilità**

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente Contratto. Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Bareggio da ogni richiesta di risarcimento.

Lo Sponsor risponde per eventuali incidenti e/o danni a cose e/o persone derivanti e riconducibili alla mancata manutenzione (ordinaria e straordinaria) o messa in sicurezza di aree o strutture temporaneamente inagibili, nonché alla mancata manutenzione necessaria a garantirne la funzionalità e l'integrità (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite). Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Bareggio da ogni richiesta di risarcimento.

I danni eventualmente arrecati al patrimonio verde o alle strutture accessorie presenti nell'Area nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Bareggio.

A garanzia delle obbligazioni di cui sopra, gli operatori economici che eseguono le sponsorizzazioni tecniche sono tenute, sotto la propria responsabilità, a stipulare le relative polizze assicurative che dovranno avere massimali per sinistro adeguati alle attività svolte.

Il presente Contratto non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale occupazione del suolo pubblico), rilasciate dalle

Aree interessate e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

#### **Art.10) Risoluzione del Contratto**

Il Comune di Bareggio si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, qualora trascorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, lo Sponsor non avesse provveduto ad eseguire i lavori di riqualificazione/manutenzione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato parte integrante al presente Contratto, senza avere opportunamente comunicato le motivazioni e le giustificazioni a supporto di tale inadempienza, riprendendo altresì in carico l'Area a verde. Il Comune di Bareggio potrà altrimenti prorogare i termini temporali per la conclusione dei lavori previsti, qualora siano state presentate dallo Sponsor motivazioni sufficienti per giustificare il ritardo accertato, concordando in buona fede i termini di proroga. Nel frattempo, lo Sponsor è comunque obbligato a mantenere l'Area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione ordinaria necessaria.

Ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati, qualora venga verificata:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive dell'Area;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo Contratto;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/08).

In ogni caso il Comune di Bareggio si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli eventuali danni e degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'Area e richiederne il risarcimento allo Sponsor.

#### **Art.11) Penali**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, previa contestazione per iscritto, di applicare eventuali penali proporzionate rispetto al valore del Contratto ed al danno apportato nello svolgimento della riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell'area verde e comunque non superiori al 10% del valore del Contratto stesso, salvo che il fatto non costituisca presupposto per la risoluzione ai sensi del precedente art. 10.

#### **Art.12) Divieto di cessione del Contratto**

E' vietata la cessione, anche parziale del Contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

#### **Art.13) Trattamento dei dati personali**

Le prestazioni oggetto dell'avviso e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di terzi se non quelli dei soggetti contraenti. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione e esecuzione del Contratto e/o per l'adempimento di impegni precontrattuali. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Ue 2016/679, le parti agiscono come autonomi titolari del trattamento e ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni in materia. A tal fine precisano che i dati dei contraenti possono essere comunicati

odestinati a terzi esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, i quali ricorrendo i presupposti possono assumere la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RegolamentoUe 2016/679.

#### **Art.14) Condizioni e disposizioni generali Contratto**

La sottoscrizione del Contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente Contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente Contratto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369, nonché gli articoli 1441 e seguenti, riferiti all'annullamento del Contratto, del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

#### **Art.15) Decadenza – Revoca - Recesso**

Oltre che per scadenza naturale, il Contratto può cessare per decadenza o revoca o per recesso.

Viene pronunciata la decadenza del Contratto, con conseguente risoluzione dello stesso, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, nei seguenti casi:

- cessione anche parziale del Contratto;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza il preventivo assenso del Comune di Bareggio;
- inosservanza da parte dello sponsor di norme, leggi, regolamenti o provvedimenti comunali.

Viene altresì pronunciata la decadenza del Contratto, con conseguente risoluzione dello stesso qualora gli accertamenti antimafia richiesti alla Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dello Sponsor o della ditta incaricata dei lavori di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 oltre che in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, come a seguito di eventuali controlli, se non risultino rispettate le condizioni previste ai sensi degli art. 94-95-97 e 100 del D. Lgs 36/2023.

Il Comune di Bareggio si avvale inoltre della facoltà di recedere il presente Contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'Area oggetto del Contratto.

Il diritto di recesso è riconosciuto allo Sponsor, nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso, nonché in caso sopraggiungano ragioni specifiche (di cui si dovrà dar conto al Comune di Bareggio) che rendano la gestione non più sostenibile economicamente.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune di Bareggio almeno sei mesi prima.

#### **Art.16) Controversie**

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente Contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il foro competente è quello di Milano.

**Art.17) Spese contrattuali, Imposte e Tasse**

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al Contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente Contratto è assoggettato ad IVA, pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

**Art.18) Disposizioni Generali**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Bareggio, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**per IL COMUNE DI BAREGGIO**

**per**

\_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente

\_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile lo Sponsor dichiara di avere preso completa visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:

**art. 9 – “Responsabilità”**

**art. 10 – “Risoluzione del Contratto”**

**art. 11 – “Penalità”**

**art. 12 – “Divieto di cessione del Contratto”**

**art. 15 – “Decadenza – Revoca - Recesso”**

**per**

\_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente